

COSA PUÒ ESSERE UTILIZZATO

ESPORTAZIONI

Come si dimostra l'uscita dalla Ue

Pur dovendosi ritenere che la prova possa essere fornita con ogni mezzo, resta pur sempre

che debba trattarsi di una prova certa ed incontrovertibile, quale l'attestazione di pubbliche amministrazioni del paese di destinazione dell'avvenuta presentazione delle merci in dogana.
Cassazione civile, 14294/2016

ESPORTAZIONI

Niente «sistemi» alternativi

È escluso che l'esportazione possa essere provata da documentazione con

caratteristiche diverse da quelle previste dalla legge, o desunta indirettamente da elementi diversi, o che, possa addirittura essere omessa se non c'è stato «danno per l'erario».
Cassazione civile, 19750/2013

ESPORTAZIONI

Documenti esibiti solo in giudizio

L'esenzione Iva per le cessioni all'esportazione richiede la prova della presentazione della merce alla dogana che, in

manca di documentazione doganale può: essere fornita con ogni mezzo, purché certo e incontrovertibile; essere offerta con documenti esibiti solo in giudizio, se il rifiuto durante la verifica amministrativa non era doloso.
Cassazione civile, 20487/2013

CESSIONI INTRAUE

Stop a fatture e ricevute bancarie

Se manca la documentazione doganale, la prova non può essere fornita con

documenti di origine privata, come fatture e documentazione bancaria di pagamento. Tale principio vale anche per le cessioni intracomunitarie.
Cassazione civile, ordinanza 9717/2018